

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE, SORVEGLIANZA E MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE MATERIALE SCOLASTICO AI PIANI, AULE E LABORATORI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "PERTINI" DI SEREGNO, "TERRAGNI" DI MEDA, E "MARCONI" DI CONCOREZZO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT.B) DEL CODICE E CON LE MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL'ART. 95 CO.3 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER 1 ANNO A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI 1 ANNO + PROROGA TECNICA DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE;

INDICE

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA E DIMENSIONAMENTO SERVIZIO	3
ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 6 - PERIODI - UTENZA - ORARI DI ATTIVITÀ	5
ART. 7 PERSONALE - RESPONSABILE DI SERVIZIO - ASSICURAZIONI SOCIALI E RESPONSABILITÀ	6
ART. 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ART. 9. CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO	7
ART. 10 – PROCEDURE DI GARA	8
ART. 11- REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	8
ART. 12 – RAGGRUPPAMENTI	10
ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	10
ART. 14 - RISPETTO DELLA NORMATIVA	12
ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	12
ART. 16 - NORME COMPORTAMENTALI	13
ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE.....	13
ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	14
ART. 19 - DANNI DOVUTI A NEGLIGENZA.....	14
ART. 20 –PAGAMENTI.....	14
ART. 21 - SUBAPPALTO.....	16
ART. 22- INADEMPIENZE E PENALITÀ'	16
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 24 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE.....	18
ART. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	18
ART. 26 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	18
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI.....	19
ART. 28 - ONERI FISCALI.....	19
ART. 29 - CONTROVERSIE	19
ART. 30- RINVIO	19

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale "Pertini" di Seregno, "Terragni" di Meda e "Marconi" di Concorezzo.

Il servizio consiste nelle seguenti attività:

- Apertura e chiusura dei C.F.P (Comprende: il controllo della chiusura degli infissi, lo spegnimento delle luci, l'ispezione per verificare la presenza di persone all'interno della struttura, durante l'apertura e prima della chiusura di tutti i locali degli edifici compresi i laboratori didattici)
- Vigilanza degli allievi minori per il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- Vigilanza degli allievi minori durante l'intervallo e nel corso degli spostamenti dalle aule e dai laboratori;
- Collabora con la Direzione al buon andamento dei turni
- Utilizzo scanner, fotocopiatrice e PC;
- Interventi limitati e mirati di ripristino superfici, nei casi di necessità, per eliminare eventuali pericoli o rischi di scivolamento;
- Riordino giornaliero di aule, laboratori, officine e ogni locale utilizzato all'interno della struttura;
- Predisposizione aule per riunioni collegiali, esercitazioni didattiche;
- Sistemazione e movimentazione materiale dell'archivio-magazzino;
- Attività di receptionist-accoglienza (gestione delle chiamate in ingresso al centralino telefonico) del servizio di prima informazione, smistamento dell'utenza e dei visitatori, riconoscimento ricerca del personale dipendente
- Attività di supporto alla segreteria didattica.
- Ricezione e smistamento della posta;

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la seguente durata: 1 anno, dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, con possibilità di rinnovo di 1 anno + 6 mesi di proroga tecnica, e comunque a partire da 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

AFOL nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dello stesso, ai sensi **dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50.**

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA E DIMENSIONAMENTO SERVIZIO

L'importo complessivo dell'appalto , per 1 anno a partire dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 con possibilità di rinnovo di 1 anno e proroga tecnica di 6 mesi è di **€ 177.387,50;**

importo annuo è stabilito in **€ 70.955,00= IVA ESCLUSA**

eventuale rinnovo contrattuale per pari periodo è stabilito in **€ 70.955,00= IVA ESCLUSA**

eventuale proroga tecnica contrattuale per pari periodo è stabilita in **€ 35.477,50= IVA ESCLUSA**

L'importo annuo presunto dell'appalto nelle forme di legge per un anno è stabilito in € **70.955,00= IVA ESCLUSA** è così definito:

Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€. 700,00
Costi amministrativi	€. 4.918,00
Costo manodopera	€. 65.337,00
Importo totale a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze	€. 70.255,00

Il servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori prevede: **4.460 h/anno per le attività come definito all'art. 1.**

Numero addetti previsti allo svolgimento del servizio su turnazione oraria come riportato all'art. 6

N. 2 Presso la sede del CFP Marconi di Concorezzo
N. 2 Presso la sede del CFP Terragni di Meda
N. 1 Presso la sede del CFP Pertini di Seregno

Costo orario €. 15,752

ADEGUAMENTO E REVISIONE PREZZI

I prezzi stabiliti restano impegnativi per l'intera durata dell'appalto.
(art. 106 co. 1 lett. a D.Lgs 50/16) prevede clausole di revisione prezzi chiare precise inequivocabili)

Pagamenti: la liquidazione del corrispettivo avverrà previa presentazione delle fatture a 60 gg. f.m. inviate al seguente indirizzo: fatture@pec.afolmonzabrianza.it, con scadenza mensile.

Tale importo è determinato quale importo complessivo derivante dalla somma del costo dei servizi oggetto dell'appalto.

L'importo complessivo dell'appalto viene interamente finanziato con mezzi propri ordinari di bilancio.
Non sono ammesse offerte parziali, cioè che riguardino solo una parte dei servizi oggetto dell'appalto.
Non sono ammesse offerte al rialzo.

ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 comma 2 D.Lgs. 50/16) , come indicato nel bando e nel disciplinare, al concorrente che avrà ottenuto il massimo punteggio sugli elementi indicati nel bando e nel disciplinare.

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività devono essere svolte garantendo che il personale messo a disposizione abbia le competenze adeguate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, anche in riferimento alla gestione delle relazioni con l'utenza ed in particolare con i minori;

Tali attività devono essere concordate con il Responsabile del CFP.

Il Personale deve essere regolarmente assunto ed inquadrato nel CCNL di categoria regolarmente iscritto presso gli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi stabiliti dalla normativa vigente.

L'operatore economico s'impegna ad applicare per quanto di sua competenza quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, comunicando, tra l'altro, il nominativo del responsabile della sicurezza e sottoscrivendo per accettazione il DUVRI allegato.

AFOL rimane sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale della Operatore economico per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

AFOL s'impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico deve:

- impartire al proprio personale dipendente addetto al servizio adeguate disposizioni circa il divieto di divulgazioni di notizie su personale C.F.P.; sulle attività svolte nonché circa la proibizione di maneggiare documentazione di sorta se non per ragioni strettamente dipendenti dalla pulizia di piani di lavoro in genere;
 - impegnarsi all'immediata sostituzione del personale che dovesse assentarsi garantendo la continuità del servizio, anche nel caso di temporanee assenze dovute a malattia e/o ad altri eventi di carattere eccezionale, utilizzando a tal fine personale supplente dotato degli stessi requisiti, comunicando tempestivamente e preventivamente tale evenienza alla segreteria AFOL;
- trasmettere mensilmente ad AFOL un prospetto riepilogativo delle ore di intervento effettuate, dai singoli operatori.

ART. 6 - PERIODI - UTENZA - ORARI DI ATTIVITÀ

Il suddetto servizio deve coprire il periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, per un numero stimato di 4.460 ore annue, nella fascia oraria di riferimento dalle ore 7.45 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.

La fascia oraria di riferimento è indicativa e, in ragione delle attività delle singole sedi dei CFP di AFOL MB sarà distribuita anche in orario serale o prefestivo, coprendo una fascia dalle ore 17.00 alle ore 22.45, pertanto

l'affidatario dovrà garantire opportune forme di raccordo programmatico-turnazione con i Responsabili dei C.F.P., ad ogni inizio mese.

Gli orari di servizio, pure nelle fasce orarie menzionate, saranno comunicati prima delle attività da realizzare. Le attività dovranno essere espletate presso la sede del C.F.P. "Pertini", a Seregno (MB) in via Monte Rosa n. 10, del CFP "Terragni" di Via Tre Venezie, 63 di Meda e del CFP "Marconi" di Concorezzo di Via E. De Amicis, 16.

ART. 7 PERSONALE - RESPONSABILE DI SERVIZIO - ASSICURAZIONI SOCIALI E RESPONSABILITÀ

Qualifica e professionalità degli addetti

7.1 L'operatore economico selezionerà personale che garantisca adeguate modalità di reazione con i minori che frequentano i CFP, sentito il Direttore della Formazione o un suo delegato.

7.2 L'operatore economico s'impegna, inoltre, per la stessa ragione, a sostituire, su richiesta di AFOL, i dipendenti che non dovessero tenere adeguati comportamenti con la diversa tipologia di utenza.

7.3 Per lo svolgimento del servizio, l'OEA (operatore economico aggiudicatario) deve impiegare personale qualificato e professionalmente competente, in particolare, che sia in grado di comprendere e parlare la lingua italiana.

7.4 Il personale per quanto riguarda le attività connesse alla gestione delle chiamate in ingresso al centralino telefonico, deve possedere una buona capacità di relazione con utenze diversificate.

7.5 L'operatore economico esecutore dovrà adibire al servizio esclusivamente personale qualificato la cui età non dovrà in alcun caso essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro di categoria. La Stazione Appaltante potrà richiederne la sostituzione.

7.6 Il personale destinato al servizio dovrà essere fisso e non potrà essere soggetto a rotazioni o sostituzioni senza giustificato motivo, comunicato per iscritto al responsabile del procedimento.

7.7 L'impresa assegnataria deve indicare il Responsabile di servizio che ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire e rispondere direttamente riguardo alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali criticità.

7.8 L'Impresa affidataria dovrà acquisire il personale dipendente della ditta uscente ed assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel capitolato, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto. E' fatta salva ogni eventuale intesa tra la ditta uscente l'Impresa affidataria, le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori interessati in ordine al trasferimento del personale.

7.9 L'effettivo trasferimento del personale dipendente operativo avverrà sulla base di Accordi stipulati tra ditta uscente ed Impresa affidataria, prima dell'inizio del servizio; a tal fine la ditta uscente è tenuta a documentare che la suddivisione fornita all'Ente affidante corrisponda all'effettivo impiego del personale sui servizi svolti. Di detti Accordi dovrà essere fornita comunicazione all'Ente affidante almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, allegando l'elenco del personale trasferito. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del Contratto.

7.10 L'Impresa affidataria dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio. Ove possibile, l'Impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dal Gestore uscente

7.11 E' a carico dell'Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

Formazione e sensibilizzazione del personale

L'esecutore del servizio deve garantire che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto sia adeguatamente formato e sensibilizzato sulle diverse problematiche e sia idoneo allo svolgimento dei compiti previsti

ART 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1 La Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, ad erogare la formazione generale e la formazione specifica rischio basso al personale destinato a svolgere il servizio in oggetto, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sia per quanto concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta responsabilità del servizio in oggetto.

8.2 La Stazione Appaltante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio.

7.3 La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

ART. 9. CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO

E' facoltà della stazione appaltante effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso con , le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed alle normative vigenti in materia.

SEDI CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

CFP "Sandro Pertini", via Monte Rosa 10 – Seregno (MB)

CFP "Giuseppe Terragni", via Tre Venezie 63 – Meda (MB)

CFP "Marconi", Via De Amicis, 16 Concorezzo (MB)

L'Ente si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle sedi operative dei servizi.

La Ditta aggiudicataria s' impegna ad accettare le modificazioni alle stesse condizioni offerte per i servizi come configurati da capitolato.

L'Ente può richiedere altresì la modifica della configurazione dell'orario di svolgimento dei servizi, con riferimento all'articolazione dell'orario nell'arco settimanale, fermo restando il numero complessivo di ore previsto.

Il preavviso sull'esigenza di anticipare l'orario di apertura degli uffici può essere comunicato alla Ditta aggiudicataria entro la fine dell'orario di apertura del giorno lavorativo precedente. Per il prolungamento dell'orario in chiusura saranno date istruzioni secondo le esigenze dell'Ente. Il prolungamento dell'orario di apertura della Sede può avvenire per ragioni contingenti.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale l'obbligo di riservatezza a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Ente, in alcun modo, le informazioni, i dati e le notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ART. 10 – PROCEDURE DI GARA

La gara sarà espletata con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.b) del codice con aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

ART. 11- REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Saranno ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi generali, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, precisati nel bando di gara e di seguito elencati:

Requisiti di carattere generale:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, comprese quelle previste dalla normativa antimafia
- (per le cooperative con sede in Italia) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii.;
- rispetto dei contratti collettivi di settore;
- rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni;
- le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 – periodo di emersione dal lavoro irregolare).
- di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015

Requisiti di idoneità professionale e capacità economica e finanziaria e capacità tecniche professionali

- 1) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50) da comprovarsi mediante certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
- 2) (solo per società cooperative) iscrizione all'albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6".
- 3) adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), da comprovarsi mediante: Fatturato minimo annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili (2014-2015-2016) di **€.133.000,00.=** (centosettantasettemila) IVA esclusa.
- 4) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'art. 86 comma 4 che rimanda all'allegato XVII, parte 1, del D. Lgs. n. 50/2016).
- 5) adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), da comprovarsi mediante: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, (ai sensi del combinato disposto dall'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'art. 86 comma 4 che rimanda all'allegato XVII, parte 1, del D. Lgs. n. 50/2016).
- 6) adeguate capacità tecniche (art. 83, comma 6 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50); quale requisito minimo si richiede l'esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara per un importo annuo complessivo non inferiore a **€. 133.000,00.=** (centosettantasettemila) IVA esclusa;
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

Possesso dei requisiti per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi

La misura del possesso dei requisiti dei concorrenti con identità plurisoggettiva o per i consorzi è disciplinata dall'art. 47 e 48 del Dlgs. n. 50/2016.

In ogni caso, il soggetto che assume il ruolo di mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi o all'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete deve dichiarare, nell'apposito spazio di cui al modulo "Domanda di partecipazione" allegato al bando, le categorie di servizi che saranno da esso eseguite e – in caso di raggruppamento di tipo orizzontale – la sua quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio o all'aggregazione.

A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e di capacità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione dei documenti e dei certificati di cui all'art. 86 del D. Lgs.50/2016.

Avvalimeto

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, la stessa potrà essere esercitata ai sensi e nei limiti di quanto disposto dal citato art. 89 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50.

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il mancato possesso dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione automatica dalla gara.

ART. 12 – RAGGRUPPAMENTI

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici aventi le caratteristiche dettagliatamente descritte nell'articolo 48 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.

L'appaltatore che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o in seno ad altri raggruppamenti o consorzi, a pena di esclusione dalla gara.

A riscontro di quanto sopra, i consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

ART. 13 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

13.1 L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'impresa aggiudicataria, la quale deve utilizzare proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

13.2 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

13.3 L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

13.4 L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Responsabile del Procedimento eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

13.5 Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato di appalto e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

13.6 L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

13.7 L'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

13.8 L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto pena la risoluzione del contratto sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

13.9 L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) pena la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 12/04/2006, n. n. 163 testo vigente.

13.10 Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese per l'organizzazione del lavoro (ivi comprese quelle occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro stesso).

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- presentare mensilmente ad AFOL, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto; a queste certificazioni deve essere allegata un'autodichiarazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti impiegati nel servizio;

- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi) massimale R.C.T./R.C.O. di almeno 3 milioni di euro), con l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di AFOL;
- garantire a proprie spese l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori mediante partecipazione periodica ad appositi corsi anche in riferimento alla gestione delle relazioni con l'utenza ed in particolare con i minori;
- comunicare, prima dell'inizio dell'appalto e ogni qualvolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale, le generalità, il curriculum, la qualificazione professionale e la posizione assicurativa degli operatori impiegati;
- trasmettere ad AFOL copia dei contratti di lavoro;
- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte di AFOL la continuità degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- organizzare uno schedario informatico, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione di AFOL, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono e potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale "Pertini" di Seregno, "Terragni" di Meda e "Marconi" di Concorezzo sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed igienico sanitario;
- fornire tutta la documentazione necessaria ad accertare l'applicazione delle prescrizioni del capitolato.

ART. 14 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'operatore economico, assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

L'operatore economico dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di Afol., dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

L'operatore economico si obbliga a tenere indenne Afol da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, compatibilmente con i titoli di studio richiesti.

Il personale attualmente impiegato è il seguente:

RISORSA	SEDE CFP	CCNL	ORE SETTIMANALI	LIVELLO
N. 1	CFP PERTINI SEREGNO	Pulizie e multiservizi	25	2
N. 1	CFP TERRAGNI MEDA	Pulizie e multiservizi	25	2

ART. 16 - NORME COMPORTAMENTALI

Il personale in servizio dovrà:

- tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all'utenza nei confronti della quale il servizio si svolge;
- segnalare tempestivamente al responsabile del C.F.P. di competenza, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- ricevere disposizioni esclusivamente da soggetti ed organi competenti;
- mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy vigente.

RESPONSABILITA'

ART. 17 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo Afol ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'operatore economico deve:

- rispondere in proprio di eventuali manomissioni, rotture di suppellettili e di oggetti d'ufficio e di ogni altro danno o mancanza imputabile al proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti;
- rispondere direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Afol, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'operatore economico esonera Afol, che riveste esclusivamente funzioni tecniche amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate.

L'operatore economico dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

Euro 2.500.000,00= per sinistro
Euro 2.500.000,00= per persona
Euro 2.500.000,00= per danni a cose o animali

L'esistenza di tali polizze non libera l'operatore economico dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore ad Afol prima della stipulazione del contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'operatore economico assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.

Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà tenuto all'uso e conduzione dei locali e delle attrezzature messi a disposizione con la massima cura e diligenza, con impegno a mantenere costantemente ed a riconsegnare gli stessi nel medesimo stato di conservazione rilevato all'atto della consegna, assumendo piena responsabilità a tale titolo.

ART. 19 - DANNI DOVUTI A NEGLIGENZA

L'appaltatore sarà pienamente responsabile, con obbligo di risarcimento ad Afol, dei danni causati alle sue strutture per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggi del proprio personale dipendente, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa, come previsto di seguito nel presente capitolato. Per quanto riguarda i C.F.P. L'appaltatore sarà in tal senso responsabile nei confronti della dirigenza di riferimento.

ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 20 –PAGAMENTI

Modalità emissione fattura e pagamenti

- Le fatture dovranno essere emesse mensilmente e intestate a: AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n. 06413980969).
- Le fatture potranno essere anticipate in formato elettronico all'indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it

- Il corrispettivo sarà pagato da AFOL MB entro 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente.
- La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.
- Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario;
- Afol Mb si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all'Inps, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o Afol Monza Brianza, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24;
- Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Amministrazione sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione;
- L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
- Qualora l'impresa non adempia, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere;
- I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa;
- L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Split Payment e fatturazione elettronica

- L'art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 ha esteso il meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, **comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.**
- A tal proposito, a partire dal 1 gennaio 2018 AFOL MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
- Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura.
- L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'Iva in fattura ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.
- Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: **"IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"**.
- AFOL MB non essendo menzionata all'interno dell'elenco ISTAT relativo al Conto Economico Consolidato (con riferimento all'individuazione dei soggetti pubblici interessati dall'obbligo si veda la circolare 1 DF del 9 marzo 2015) **è esonerata dall'obbligo di ricezione di fatture elettroniche.**

Tracciabilità dei flussi finanziari

- In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

INADEMPIENZE E PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 – SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 22- INADEMPIENZE E PENALITA'

22.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale: detrazione del 5% del corrispettivo mensile, per ogni mancata esecuzione e/o anomalie nello svolgimento del servizio;

22.2 Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penali e la rifusione dei danni, la Provincia di Monza e della Brianza, potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicataria.

22.3 Il Responsabile del Procedimento controllerà il servizio facendosi carico di informare tempestivamente e formalmente l'Impresa delle applicazioni di eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, così come stabilite dalle parti in sede di stipulazione del contratto.

22.4 Le contestazioni in ordine all'esecuzione del servizio devono essere sempre effettuate in forma scritta.

22.5 Le segnalazioni degli eventuali disservizi saranno effettuate con la massima tempestività al fine di consentire l'applicazione delle penali e di non pregiudicare l'esito dell'azione che la Stazione Appaltante intendesse svolgere nei confronti dell'operatore inadempiente.

In ogni caso, previo accertamento scritto da osservare in ogni circostanza di contestazione ed accertata l'urgente necessità previa comminatoria di un brevissimo periodo da accordare all'impresa per provvedervi, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di altra ditta di fiducia ponendo la relativa spesa a carico dell'appaltatore.

22.6 Sulle prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere applicate le norme che regolano l'assolvimento dell'IVA.

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata, Afol procederà all'applicazione di penali pecuniarie da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di 2.000,00, secondo il valore specifico

che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione, nei casi di seguito indicati:

1. Per la sospensione od interruzione anche parziale del servizio eccettuati i casi di forza maggiore	€ 1.000,00
2. Per ogni persona mancante rispetto alla dotazione organica prevista, (penalità per persona)	€ 100,00
3. Per mancata sostituzione – entro 5 giorni – del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, su richiesta di Afol	€ 100,00
4. Per l'inosservanza di quanto previsto in materia di formazione del personale	€ 200,00
5. Ogni qualvolta venga negato agli incaricati di Afol di eseguire i controlli	€ 500,00
6. Per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo	€ 200,00
7. Per ciascun incidente in cui dovessero incorrere gli allievi causato da mancata sorveglianza documentabile	€ 2.000,00

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta mediante comunicazione via posta certificata dell'inadempienza a cura della Direzione di Afol, e dall'esame delle controdeduzioni presentate dall'appaltatore, che dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento o dal ricevimento via posta certificata dello stesso.

Afol provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli allievi in qualità di utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Afol ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- inosservanza del precedente art.18 (Cessione e subappalto);
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- mancata, anche singola, prestazione dei servizi, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;

- e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- f) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
- h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi Afol potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'appaltatore, con posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

ART. 24 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora L'appaltatore non intenda accettare l'affidamento dell'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata. Afol in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

CAUZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE – NORME FINALI

ART. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

25.1 Il Contratto potrà essere stipulato in forma pubblica-amministrativa mediante firma digitale, con oneri spese a carico dell'aggiudicatario.

25.2 Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario;

25.3 Nel caso di mancato versamento, AFOL ha facoltà di trattenere dalla cauzione provvisoria la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento;

25.4 Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato;

25.5 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Area Formazione di AFOL Monza Brianza Angelo Longo;

ART. 26 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere corredata da:

- Cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo al netto dell'I.V.A. posto a base d'asta, da effettuarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria;
- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la cauzione provvisoria deve essere presentata dal soggetto indicato quale capogruppo delle imprese riunite.

L'appaltatore dovrà inoltre costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto d'appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa;

L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto e sarà restituito al termine se non risulteranno a carico dell'appaltatore inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che siano d'impedimento alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'appaltatore, questi è tenuto all'immediato reintegro sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa presente e futura inerente al contratto sarà a completo carico dell'appaltatore.

ART. 28 – ONERI FISCALI

Saranno a carico dell'appaltatore, che s'impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Monza. E' espressamente esclusa la compromettibilità in arbitri per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 30– RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, e a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.